



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4/2023

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Conferma aliquota per l'anno 2023.

L'anno 2023 il giorno ventisei del mese di Maggio, alle ore 12:10 e seguenti, nella sala consiliare del palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi scritti del 12 maggio 2023 (prot. n. 4416) in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

	COGNOME E NOME	SINDACO E/O CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	BARILLARO BRUNO	SINDACO	presente	
2	CORSARO MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
3	SANFEDELE SILVANA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
4	IARIA MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
5	CAIA TERESA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
6	RIGANO' FIORENTINO	CONSIGLIERE COMUNALE		assente
7	MURDICA CARMINE	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
8	VILLIVA' ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
9	CICCIARELLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE		assente
10	MORABITO GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE		assente*
11	RUSTICO ALFREDO	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
12	ANASTASI MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	presente	
13	SARACENO ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE		assente
TOTALE PRESENTI E ASSENTI			N. 9	N. 4

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Amalia Maria Barresi.

**(Il Consigliere Gaetano Morabito entra in Aula Consiliare alle ore 12:23, non è presente alla votazione sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto);*

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Marta Corsaro, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza, introduce l'argomento in oggetto posto all'ODG.

Relaziona brevemente il Segretario Comunale riportandosi agli atti depositati.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio chiede al Consesso di procedere alla votazione sulla deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:

- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che il Comune di Oppido Mamertina ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 01.01.2000;

DATO ATTO:

che con delibera C.C. n. 29 del 25/09/2013 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fissando l'aliquota al livello unico dello 0,8% senza soglie di esenzione;

che l'art. 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha stabilito che *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*;

che per l'anno 2022, a seguito del disposto normativo appena sopra richiamato, con delibera C.C. n. 4 del 02/02/2022 è stato approvato il nuovo regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo tuttavia l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022 sempre nella misura unica di 0,8 punti percentuali senza soglie di esenzione;

ATTESO che per garantire gli equilibri di bilancio nonché per dare continuità all'erogazione dei servizi comunali, assicurando idonee fonti di finanziamento ai programmi di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, è necessario mantenere l'aliquota unica di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al livello dello 0,8%, consolidando così la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione a finanziamento della Spesa corrente, dando atto che non viene stabilita alcuna soglia di esenzione;

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che *“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 della Legge n. 296/2006, sopra richiamato, disponendo che “ *Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*”, e, quindi, entro il 31 luglio di ciascun anno;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTI, inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O., che ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26 aprile 2023, che dispone l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO infine l'art. 13, commi da 15 a 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono le competenze del Consiglio e della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
lo Statuto Comunale;

Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta: con Consiglieri presenti alla votazione n. 9, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consigliere Maria Anastasi e Consigliere Alfredo Rustico),

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto e quivi si intendono integralmente richiamate;

- 1) di confermare per l'anno 2023, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali;
- 2) di dare atto che non sono previste soglie di esenzione;

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, con Consiglieri presenti alla votazione n. 9, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consigliere Maria Anastasi e Consigliere Alfredo Rustico).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS. N. 267/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Conferma aliquota per l'anno 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 03.05.2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 03.05.2023



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26 maggio 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.C.
(F.to Marta Corsaro)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Amalia Maria Barresi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido Mamertina li, 18/02/2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni

D.ssa Stefania Bruno

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta **esecutiva** in data _____

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.o D.ssa Amalia Maria Barresi)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Amalia Maria Barresi

Oppido Mamertina li,